

Assicurazione RAMI ELEMENTARI MULTIRISCHI DEL FABBRICATO



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo Multirischi dell'abitazione
(DIP Aggiuntivo GLOBALE FABBRICATI)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **GLOBALE FABBRICATI**

Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Per tutte le Sezioni

Premessa	<p>Segnaliamo che la polizza può essere attivata per l'assicurazione di Fabbricati destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Interamente Civile abitazioneb) Civile abitazione al 50%c) Civile abitazione al 25%d) Ufficioe) Studio professionale
-----------------	---

	<p>f) Chiesa g) Ricovero - residenze per anziani h) Scuola - collegio i) In corso di costruzione j) In corso di ristrutturazione o Vuoto ed inoccupato</p> <p><i>Specifichiamo inoltre che per Fabbricati a destinazione civile si intende più precisamente:</i></p> <p><u>1 - Destinazione del fabbricato – Interamente civile - (CP2)</u> L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'intero immobile costituente il fabbricato assicurato o in cui è posta l'unità immobiliare assicurata è adibito ad abitazioni civili per almeno il 75% dell'intera superficie dei piani e nella restante porzione non esistono discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie; nonché grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.</p> <p><u>2 - Destinazione del fabbricato – Civile almeno al 50% - (CP3)</u> L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'intero immobile costituente il fabbricato assicurato o in cui è posta l'unità immobiliare assicurata è adibito ad abitazioni civili per almeno il 50% dell'intera superficie dei piani e nella restante porzione non esistono discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie; nonché grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.</p> <p><u>3 - Destinazione del fabbricato – Civile almeno al 25% - (CP4)</u> L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'intero immobile costituente il fabbricato assicurato o in cui è posta l'unità immobiliare assicurata è adibito ad abitazioni civili per almeno il 25% dell'intera superficie dei piani e nella restante porzione non esistono discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie; nonché grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.</p> <p>Infine si segnala che sono identificate due diverse tipologie di costruzione. "Fabbricato" e "Fabbricato IN". Si intende per</p> <p><u>Fabbricato</u> Il complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, situato nell'ubicazione riportata in polizza, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione od interrate; dipendenze; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; tinteggiature, tappezzerie, moquettes; ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi; decorazioni che non abbiano valore artistico; antenna e parabola radiotelericevente centralizzata.</p> <p><u>Fabbricato "IN"</u> Il complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, situato nell'ubicazione riportata in polizza, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione od interrate; dipendenze; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, parchi e giardini con presenza di alberi ad alto fusto; tinteggiature, tappezzerie, moquettes, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa; ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi; statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico; antenna e parabola radiotelericevente centralizzata.</p>
Sezione INCENDIO	
<p>Oggetto dell' assicurazione – "Garanzia base"</p>	<p>HDI si obbliga a indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto nella Scheda di polizza, causati da:</p> <p>a) incendio; b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma <i>ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti</i>; c) <i>esplosione e scoppio non causati da sostanze ed ordigni esplosivi</i> ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato; d) implosione;</p>

	<p>e) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, <i>purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione</i>; oppure sviluppatosi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati;</p> <p>f) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti;</p> <p><i>anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell'Assicurato e/o suoi familiari e/o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere e ciò a deroga dell'art. 1900 del codice civile;</i></p> <p>g) scoppi esterni causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività svolte nel fabbricato assicurato, <i>con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi</i>;</p> <p>h) onda sonora;</p> <p>i) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti esclusi ordigni esplosivi;</p> <p>j) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l'incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi adoprati per ordine:</p> <p>k) dell'Autorità;</p> <p>l) dell'Assicurato, o nel suo interesse, <i>purché tali mezzi non siano stati adoprati inconsideratamente</i>;</p> <p>m) urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via. <i>Questa garanzia è prestata fino al limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>;</p> <p>n) le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e comunque <i>esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64</i>. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 10% dell'indennizzo a seguito del sinistro subito con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>.</p> <p><i>Segnaliamo che, a seconda della tipologia abitativa, il Fabbricato è assicurabile fino ad un massimo di € 5.000.000,00 (per le abitazioni civili). Per i fabbricati in corso di ristrutturazione il massimo assicurabile è di € 1.000.000,00, per le altre tipologie abitative il massimo assicurabile varia da 1 a 3 milioni di euro.</i></p> <p>La copertura assicurativa della Sezione INCENDIO è completata dalle seguenti condizioni che sono sempre valide ed operanti.</p> <p><u>Assicurazione per conto di chi spetta</u> L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. <i>In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.</i> <i>L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.</i></p> <p><u>Rinuncia al diritto di surrogazione</u> HDI rinuncia, <i>salvo il caso di dolo</i>, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, <i>purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile</i>.</p> <p><u>Forma dell'assicurazione</u> L'assicurazione è prestata nella forma a "Valore intero" sulla base delle somme assicurate riferite al "Valore a nuovo" del Fabbricato ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" già segnalata nel DIP. Come già indicato allo stesso DIP, qualora però l'ammontare del danno accertato risulti uguale o inferiore ad € 10.000,00 l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della predetta "regola proporzionale".</p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<p>Condizione Particolare CP5 – Garanzia limitata per il fabbricato – Garanzia “mutuo”</p>	<p>Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, a parziale deroga dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione – Garanzia base", l'assicurazione per il "Fabbricato" indicato in polizza si intende limitata alle sole garanzie di cui alle lett. a) "Incendio", b) "Azione del fulmine", c) "Esplosione e scoppio", d) "Implosione", ed alla garanzia di cui all'articolo "Eventi socio-politici" (<i>lo vedremo in seguito illustrato al paragrafo successivo "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo"</i>).</p>
---	---

	<p><i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo all'assicurazione del Fabbricato del 20%.</i></p> <p><i>Trattandosi di limitazione di garanzie, non sarà possibile attivare le successive Condizioni di cui al paragrafo successivo "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo) CP8 e CP9 e CP10.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP6 – "Franchigia su tutte le garanzie Incendio operanti"</p>	<p>Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione della franchigia espressa sulla Scheda di polizza e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore.</p> <p><i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo all'assicurazione del Fabbricato de:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>5% se viene prescelta una franchigia fissa di € 300,00 10% se viene prescelta una franchigia fissa di € 500,00 20% se viene prescelta una franchigia fissa di € 1.000,00.</i></p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<i>La copertura assicurativa Incendio può essere integrata, a libera scelta del Cliente/Assicurato, con le seguenti Garanzie Aggiuntive che si distinguono in "pacchetti di garanzie" e "garanzie semplici". Vediamole nel dettaglio.</i>	
<p>Garanzia Aggiuntiva – "Estensioni di garanzia"</p>	<p>Richiamando in operatività il "pacchetto di garanzie" <u>Estensioni di garanzia</u>, la copertura assicurativa comprende le seguenti condizioni:</p> <p><u>Fenomeni elettrici</u> HDI si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (da qualsiasi motivo determinati) agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici al servizio del fabbricato assicurato. <i>HDI non indennizza i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>causati da usure o da carenza di manutenzione;</i> ▪ <i>verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;</i> ▪ <i>dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;</i> ▪ <i>dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;</i> ▪ <i>dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;</i> ▪ <i>subiti da impianti non a norma ai sensi della legge 46/90;</i> ▪ <i>a lampade, valvole, resistenze.</i> <p>Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e <i>fino al 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di €. 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.</i></p> <p><u>Furto o guasti di fissi ed infissi</u> HDI si obbliga a indennizzare i danni di furto di fissi ed infissi di pertinenza del fabbricato e relative dipendenze, compresi quelli di uso comune, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e <i>fino al 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di €. 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.</i></p> <p><u>Perdita delle pigioni</u> HDI si obbliga a indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato da eventi per i quali è prestata l'assicurazione, <i>per il periodo necessario al suo ripristino e comunque per un periodo non superiore ad un anno.</i> I locali occupati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 15% del valore di competenza di ciascuna unità immobiliare danneggiata.</i></p> <p><u>Rimpiazzo combustibile</u> HDI si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile impiegato per il</p>

	<p>funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento condominiali, in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia, <i>con esclusione dei danni derivanti da impianti non conformi alle norme vigenti.</i> <i>Questa garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.</i></p> <p><u>Onorari a periti</u> HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati a seguito del sinistro stesso secondo le disposizioni contrattuali. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per sinistro.</i></p> <p><u>Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione</u> HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di riprogettazione del fabbricato (<i>sempre che l'importo delle parcelle non eccedano quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo</i>), nonché i costi ed oneri, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ma <i>escluse multe, ammende e sanzioni amministrative</i>, che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per sinistro.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questo "pacchetto di garanzie" il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p>
<p>Garanzia Aggiuntiva – "Eventi speciali"</p>	<p>Richiamando in operatività il "pacchetto di garanzie" <u>Eventi speciali</u>, la copertura assicurativa comprende le seguenti condizioni.</p> <p>HDI si obbliga ad indennizzare, nel limite della somma assicurata per il Fabbricato, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato stesso causati da:</p> <p><u>Eventi socio-politici</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. 2. Persone (dipendenti e non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. <p><i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento; ▪ imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; ▪ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata; ▪ di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; ▪ di imbrattamento; ▪ di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi. <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.</i></p> <p><u>Eventi atmosferici</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non. 2. Bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato assicurato, <i>purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.</i> <p><i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i></p> <p><i>causati da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; ▪ mareggiata o penetrazione di acqua marina; ▪ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;

- sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;
- valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

subiti da:

- serramenti, tettoie, vetrate, lucernari ed installazioni esterne in genere;
- serramenti, lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica.

Questa garanzia è prestata fino al limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Estensione danni ad enti all'aperto

Trombe d'aria, bufere, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare, a:

- serramenti, cancelli, pannelli solari e/o fotovoltaici, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tende frangisole esterne installate su strutture fisse; verande; porticati, tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia precedentemente trattata "Eventi atmosferici" e se la stessa è operante.

Questa garanzia è prestata fino al limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 15.000,00 per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Danni da grandine

Grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento.

La presente garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia precedentemente trattata "Eventi atmosferici" e se la stessa è operante.

Questa garanzia è prestata fino al limite di € 5.000,00 per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Sovraccarico di neve sui tetti

Sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo totale o parziale del fabbricato a causa della rottura delle strutture portanti, compresi i danni da bagnamento che si verificassero a parti del fabbricato stesso.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché a quanto in essi contenuto;
- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- subiti dai fabbricati in costruzione od in corso di ristrutturazione (a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro), nonché a quanto in essi contenuto;
- subiti dai capannoni pressostatici, tensiostatici e dal loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve, fermo restando l'esclusione per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali.

Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Imbrattamento

Imbrattamento e deturpamento delle pareti perimetrali esterne.

La garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia precedentemente trattata "Eventi socio-politici" e se la stessa è operante.

Questa garanzia è prestata fino al limite di € 1.000,00 per sinistro e di € 1.500,00 per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Ordigni esplosivi

Esplosione o scoppio di ordigni esplosivi verificatisi a seguito di eventi diversi da quelli previsti all'articolo "Oggetto dell'assicurazione-Garanzia base".

La garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia precedentemente trattata "Eventi socio-politici" e se la stessa è operante.

Questa garanzia è prestata fino al limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo

	<p><u>Guasti da ladri al fabbricato</u> Guasti o rotture causati al fabbricato dai ladri in occasione di furto o rapina, esclusi fissi, infissi e serramenti in genere assicurati a norma dell'articolo "Furto o guasti di fissi ed infissi" di cui al pacchetto "Estensioni di garanzia" al paragrafo precedente. Questa garanzia è prestata fino al limite di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo.</p> <p style="text-align: center;"><i>Per questo "pacchetto di garanzie" il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p>
<p>Garanzia Aggiuntiva – "Acqua condotta"</p>	<p>Richiamando in operatività la garanzia "Acqua condotta", HDI si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dal fabbricato direttamente causati da spargimento di acqua, anche piovana, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque posti al servizio dello stesso.</p> <p><i>HDI non risponde dei danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da umidità, stitlicidio, gelo; ▪ derivanti da traboccamenti o rigurgito di fogne; ▪ derivanti da occlusione di grondaie o pluviali; ▪ derivanti da agenti atmosferici in genere comprese infiltrazioni di acqua piovana; ▪ provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione; ▪ derivanti da corrosione od usura. <p><i>Sono inoltre escluse le spese:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostenute per ricercare il guasto; ▪ sostenute per riparare il guasto o sostituire le tubazioni, condutture, impianti o parti di essi. <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di € 300,00.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p>
<p>Garanzia Aggiuntiva – "Danni da acqua"</p>	<p>Richiamando in operatività il "pacchetto di garanzie" <u>Danni da acqua</u>, la copertura assicurativa comprende le seguenti condizioni.</p> <p><u>Ricerca e riparazione del guasto – Tubazioni del gas</u> A parziale deroga di quanto escluso all'articolo "Acqua condotta" sopra trattato, la garanzia è estesa alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di pertinenza del Fabbricato al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto od occlusione che ha originato lo spargimento dell'acqua, nonché quelle per demolire e/o ripristinare le parti murarie.</p> <p><i>La garanzia è operante a condizione che le spese suddette siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia sopradetta "Acqua condotta" o delle garanzie "Trabocchi, rigurgiti e occlusioni" e/o "Gelo", ovvero a sinistro risarcibile ai sensi della garanzia RCT, se prestata.</i></p> <p>La garanzia è operante anche per riparare o sostituire le tubazioni del gas a servizio del fabbricato assicurato, in caso di dispersione del gas stesso dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.</p> <p><i>Sono escluse le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni esterne interrate e relativi raccordi.</i></p> <p>Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero più reperibili i materiali di rivestimento dei pavimenti e/o delle pareti conformi a quelli originariamente installati, HDI indennizzerà a titolo di "mancata rispondenza del materiale" un supplemento di indennizzo forfetario, pari al 20% dell'importo del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo il massimo di indennizzo previsto per l'assicurazione "Ricerca e riparazione del guasto – Tubazioni del gas".</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di € 300,00.</i></p>

	<p><u>Trabocchi, rigurgiti e occlusioni</u> A parziale deroga di quanto escluso all'articolo "Acqua condotta" sopra trattato, la garanzia è estesa anche ai danni direttamente causati al Fabbricato da spargimento di acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di condutture, grondaie, serbatoi, fognature ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza del fabbricato.</p> <p><i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i></p> <p>a) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica non di pertinenza del fabbricato; b) verificatisi a seguito di accumulo, raccolta e deflusso dell'acqua piovana per cause diverse da quelle sopra descritte.</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di €.15.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.300,00</i></p> <p><u>Gelo</u> A parziale deroga di quanto escluso all'articolo "Acqua condotta" sopra trattato, la garanzia è estesa anche ai danni direttamente causati al Fabbricato da spargimento d'acqua derivante da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o condutture in genere di pertinenza del Fabbricato stesso.</p> <p><i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni causati da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubazioni interrate, nonché dei danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.</i></p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di €.5.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di €.300,00</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questo "pacchetto di garanzie" il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p>
<p>Garanzia Aggiuntiva – "Ricorso terzi"</p>	<p>Richiamando in operatività la garanzia "Ricorso terzi", HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza <i>causati da Incendio, Esplosione e/o Scoppio</i>.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p> <p><i>L'assicurazione non comprende i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate; ▪ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p><i>Non sono comunque considerati terzi:</i></p> <p>a) il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.</p> <p><i>L'Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.</i></p> <p><i>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di HDI.</i></p> <p><i>Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.</i></p> <p><i>Per questa garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività sono prestati con il limite del 10% del massimale assicurato per "Ricorso terzi".</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato (segnaliamo che la massima somma assicurabile è di €.1.500.000,00) ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p>

<p>Condizione Particolare CP7 – “Estensione per tolleranza caratteristiche costruttive”</p>	<p>Richiamando questa condizione, anche a deroga di quanto indicato al successivo paragrafo “Che cosa non è assicurato?” – Caratteristiche costruttive, HDI dà e prende atto che il fabbricato assicurato ha pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili nella misura rispettivamente non superiore al 25% del totale.</p> <p><i>Per questa Condizione particolare, che estende la copertura assicurativa a Fabbricati più esposti al rischio incendio, il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del 20% del tasso relativo alla “Garanzia base”.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP8 – “Estensione per garanzia terrorismo e sabotaggio”</p>	<p>Richiamando questa condizione, ad integrazione della garanzia “Eventi socio-politici” di cui al “pacchetto di garanzie” <u>Eventi speciali</u>, e sempre che la stessa sia operante, HDI indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.</p> <p><i>Oltre a quanto escluso alla stessa garanzia “Eventi socio-politici”, HDI non risponde dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.</i></p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione particolare il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p> <p><u>Facoltà di recesso</u> <i>Segnaliamo che per questa specifica Condizione Particolare, a deroga della normativa contrattuale, le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso HDI rimborserà il premio imponibile pagato e non goduto previsto per detta garanzia.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP9 – “Estensione per garanzia ricerca del guasto a tubi interrati”</p>	<p>Richiamando questa condizione, la garanzia “Ricerca e riparazione del guasto – Tubazioni del gas” di cui al “pacchetto assicurativo” <u>Danni da acqua</u>, viene estesa, a parziale deroga di quanto ivi previsto, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato assicurato, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale allo stesso Fabbricato assicurato.</p> <p><i>Per questa Condizione particolare il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento del 35% del tasso relativo alla garanzia “Danni da acqua”.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP10 – “Estensione per somma assicurata garanzia fenomeni elettrici”</p>	<p>Richiamando questa condizione, la somma assicurata di cui all’articolo “Fenomeni elettrici” del “pacchetto assicurativo” <u>Estensioni di garanzia</u>, si intende incrementata, per sinistro e per anno assicurativo, dell’ulteriore somma assicurata espressamente con la presente “Condizione particolare”.</p> <p><i>Rimangono confermate tutte le condizioni/limitazioni di cui al predetto articolo “Fenomeni elettrici”.</i></p> <p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio conteggiando €.8,00 ogni ulteriori €.1.000,00 assicurati. Segnaliamo che il massimo assicurabile è di €.50.000,00.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP11 – “Fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione o vuoto ed inoccupato”</p>	<p>Richiamando questa condizione, HDI prende atto che il Contraente ha dichiarato che il Fabbricato assicurato è in “corso di costruzione” od in “corso di ristrutturazione con manutenzione straordinaria” o che è “vuoto ed inoccupato”.</p> <p><i>Trattandosi di una condizione generalmente “temporanea”, cioè di breve durata, quando interviene un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente si obbliga a darne avviso ad HDI nonché a pagare l’aumento di premio, se dovuto, in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variare caratteristiche del rischio per i suddetti fabbricati.</i></p> <p><i>Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del Codice Civile.</i></p>

Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.

Si precisa inoltre che per un *Fabbricato in corso di costruzione* non potranno essere attivate le garanzie "Estensioni di garanzia", "Eventi speciali", "Acqua condotta" e "Danni da acqua"



Che cosa non è assicurato?

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, *in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali.*

Caratteristiche del fabbricato

L'assicurazione "Incendio" è prestata alla condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai ed armatura del tetto anche in materiali combustibili; è inoltre tollerata l'esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne per una superficie non superiore al 25% delle stesse.



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Garanzia aggiuntiva "Eventi socio-politici";
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
- cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni, inondazioni ed allagamenti, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;
- causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate; salvo quanto previsto, qualora operanti, dalle garanzie "Eventi atmosferici", "Estensione enti all'aperto" e "Danni da grandine";
- causati da sovraccarico di neve salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia "Sovraccarico di neve sui tetti";
- alle macchine ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Estensione di garanzia "Perdita delle pigioni", sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- causati da ritardi nel ripristino del Fabbricato assicurato dovuti a cause eccezionali;
- a quadri, dipinti, affreschi, mosaici e statue aventi valore artistico, d'affezione e/o d'antiquariato;
- causati da crollo e/o cedimento strutturale del fabbricato;
- da muffe;
- ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE CRISTALLI

Oggetto dell'assicurazione

	<p>HDI si obbliga a indennizzare l'Assicurato, fino alla concorrenza delle somme convenute, dei danni materiali e diretti subiti per la rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e polycarbonato pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato assicurato, insegne condominiali <i>non al servizio di singole unità abitative e/o attività commerciali/artigianali in genere.</i></p> <p>L'assicurazione comprende la spesa relativa alla posa in opera ed è operante quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la rottura è dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi; b) si verifica in occasione di dimostrazioni popolari, sciopero, serrata e tumulti popolari; c) sia conseguente ad uragani, cicloni, trombe d'aria e grandine. <p><u>Limiti di indennizzo</u> Ciascuna lastra è indennizzata con il limite di € 2.000,00; per ogni sinistro verrà applicata la franchigia di € 50,00.</p> <p><u>Somma assicurabile</u> La massima somma assicurabile per la garanzia CRISTALLI è di € 10.000,00 per tutte le tipologie di destinazione abitativa ad eccezione di "scuole, collegi e fabbricati civili fino al 25%" per i quali il massimo assicurabile è fissato in € 5.000,00.</p> <p>La copertura assicurativa della Sezione CRISTALLI è completata dalle seguenti condizioni che sono sempre valide ed operanti.</p> <p><u>Forma dell'assicurazione</u> L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto".</p> <p><u>Rinuncia al diritto di surrogazione</u> HDI rinuncia, <i>salvo il caso di dolo</i>, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, <i>purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</i></p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni



Che cosa non è assicurato?

In ogni caso l'assicurazione è prestata a condizione che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione le lastre danneggiate siano integre ed esenti da difetti.

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, *in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali.*



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di traslochi, ovvero di rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono;

	<ul style="list-style-type: none"> b) da rigature, screpolature, scheggiature; c) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, gelo; d) determinati da crollo od assestamento del Fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; e) verificatisi in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; f) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti; g) di natura estetica; h) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio; i) a lastre aventi speciale valore artistico o di affezione; j) determinati od agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e/o dei suoi familiari; k) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione; l) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica.
--	---



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

<p>Oggetto dell'assicurazione – “Garanzia base”</p>	<p>A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi, nella sua qualità di proprietario del Fabbricato assicurato, sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del Fabbricato stesso. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p>B) Rivalsa I.N.P.S. L'assicurazione R.C.T. è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.</p> <p><i>Per tutti i tipi di fabbricato il massimale previsto in autonomia assuntiva in Agenzia è di €.1.500.000,00 ad eccezione dei “Fabbricati in corso di costruzione” per i quali la garanzia RCT non è assicurabile.</i></p>
<p>Oggetto dell'assicurazione – “Garanzia estesa per il Fabbricato IN”</p>	<p>Oltre quanto assicurato all'“Oggetto dell'assicurazione-Garanzia base”, HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che questi sia tenuto a pagare, per i danni materiali e diretti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore delle strutture accessorie relative al Fabbricato IN assicurato quali, in via esemplificativa ma non limitativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strade private <i>non gravate da servitù pubblica</i>. Sono compresi i danni ai veicoli in sosta o in transito nelle aree suddette; b) parchi e giardini, alberi di alto fusto anche in qualità di committente di lavori di potatura e abbattimento di piante <i>così come disciplinato alla Garanzia aggiuntiva “Responsabilità Civile per la committenza dei lavori (R.C.T. committenza lavori)” nei limiti della stessa e che tratteremo nel paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”</i>, nonché attrezzature sportive e per giochi, <i>purché di pertinenza del fabbricato ma ad uso esclusivo dei condomini e loro eventuali ospiti.</i> <p><i>L'assicurazione è operante sempreché i campi di calcio o calcetto, di tennis e/o piscine ad uso condominiale non siano superiori a n. 3 unità e, limitatamente ai danni alle persone, dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art.583 del codice penale.</i> <i>Sono esclusi i danni riconducibili direttamente o indirettamente all'assenza, anche se temporanea, di personale autorizzato regolarmente abilitato ed addetto alla sorveglianza/assistenza, qualora espressamente previsto dalle normative vigenti, nonché alla mancata o carente segnaletica.</i></p>
	<p>Sia per la “Garanzia base” che per la “Garanzia estesa per il Fabbricato IN” sono sempre operanti le seguenti condizioni.</p> <p><u>Inquinamento accidentale</u></p>

	<p>A deroga delle “Esclusioni” lett. i) di cui al paragrafo “Ci sono limiti di copertura?” l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture a servizio del Fabbricato assicurato.</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.</i></p> <p><u>Interruzione o sospensione di attività di terzi</u></p> <p>A parziale deroga delle “Esclusioni” lett. e) di cui al paragrafo “Ci sono limiti di copertura?”, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.</i></p> <p><u>Fabbricato in condominio</u></p> <p>Se l’assicurazione è stipulata da un Condominio per l’intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità civile di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.</p> <p>Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, <i>escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.</i></p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<p>Condizione Particolare CP12 – “Franchigia per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti”</p>	<p>Richiamando questa condizione, limitatamente ai danni a cose, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione della franchigia espressa sulla Scheda di polizza e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta.</p> <p>La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore.</p> <p><i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo all’assicurazione Responsabilità Civile del:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>5% se viene prescelta una franchigia fissa di € 300,00</i> <i>10% se viene prescelta una franchigia fissa di € 500,00</i> <i>20% se viene prescelta una franchigia fissa di € 1.000,00.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP13 – “Franchigia di € 5.000,00 per R.C.O. danno biologico”</p>	<p>Richiamando questa condizione, la garanzia “danno biologico” relativa alla “Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) con estensione al danno biologico” è prestata con una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro indennizzabile.</p> <p><i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo all’assicurazione R.C.O. del 50%.</i></p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Garanzia aggiuntiva – “Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) con estensione al danno biologico”</p>	<p><u>Segnaliamo che questa Garanzia aggiuntiva può essere attivata solamente quando si assicura un Fabbricato civile abitazione.</u></p> <p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <p>a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;</p> <p>b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto</p>
---	---

	<p>a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.</p> <p><i>L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.</i></p> <p><i>Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.</i></p> <p>L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.</p> <p><u>Buona fede I.N.A.I.L.</u></p> <p>L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e <i>sempreché</i> ciò non derivi da comportamento doloso.</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato per la RCT per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di € 2.500,00.</i></p> <p><i>Per questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio di € 50,00 per il primo addetto e di € 25,00 per ciascuno dei restanti, indipendentemente dal massimale di RCO che il Cliente ha deciso di assicurare.</i></p>
<p>Garanzia aggiuntiva – “Danni da acqua a cose di terzi”</p>	<p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, <i>nel limite del massimale pattuito</i>, delle somme che questi nella sua qualità di proprietario del Fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti a cose di terzi derivanti da spargimenti di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del Fabbricato assicurato.</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati, il limite si intende ridotto ad € 50.000,00.</i></p> <p><i>Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di € 200,00.</i></p> <p><i>Per questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata per il Fabbricato ed alla destinazione di uso dello stesso.</i></p>
<p>Garanzia aggiuntiva – “Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili”</p>	<p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, premesso che l'assicurazione è stipulata da un Condominio per l'intera proprietà, HDI si obbliga, <i>nel limite del massimale pattuito</i>, a tenere indenni i conduttori degli appartamenti del Fabbricato assicurato <u>adibiti esclusivamente a civile abitazione</u>, compresi i rispettivi familiari con essi conviventi, di quanto gli stessi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, debbano corrispondere a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza della conduzione degli appartamenti stessi e dello svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni del Fabbricato delle normali attività familiari.</p> <p>I conduttori delle singole unità immobiliari sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto a ciascun conduttore è il Condominio.</p> <p>Sono compresi i danni da “spargimento di acqua” non dovuto a rottura degli impianti e non indennizzabile, se assicurato ai sensi della Garanzia aggiuntiva “Danni da acqua a cose di terzi”.</p> <p><i>Sono esclusi dalla presente garanzia i danni conseguenti a qualsivoglia attività lavorativa.</i></p> <p><i>Nel caso che la garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, l'assicurazione si intende prestata a “secondo rischio” e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti del massimale pattuito.</i></p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione della franchigia di € 200,00.</i></p> <p><i>Per questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale assicurato ed alla destinazione di uso del Fabbricato assicurato.</i></p>
<p>Garanzia aggiuntiva – “Responsabilità Civile per la committenza dei lavori (R.C.T.)</p>	<p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, la copertura assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla committenza di lavori edili:</p> <p>a) rientranti nel campo di applicazione del T.U. 81/2008 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);</p> <p>b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione.</p>

committenza lavori)”	<p><i>Tale estensione di garanzia opera sempreché:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal T.U. 81/2008;</i> • <i>dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art.583 del codice penale.</i> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato per la R.C.T. per sinistro e per anno assicurativo con il massimo indennizzo per persona danneggiata pari ad € 100.000,00</i></p> <p><i>Per questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio forfetario di € 75,00 indipendentemente dal massimale assicurato.</i></p>
-----------------------------	---

Garanzia aggiuntiva – “Responsabilità Civile dell’ Amministratore del Condominio (R.C.T. Amministratore)”	<p>Con il richiamo in validità di questa garanzia, la copertura assicurativa è prestata per la responsabilità civile derivante all'Amministratore del Condominio assicurato, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il Condominio stesso) nell'espletamento del mandato affidatogli dalla proprietà del Fabbricato assicurato nella sua qualità di Amministratore del Condominio in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dall'art. 1130 del codice civile.</p> <p>La garanzia comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio assicurato per errori imputabili all'amministrazione con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura; b) i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso. <p><i>La garanzia non vale:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>per i danni conseguenti a furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;</i> 2. <i>per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;</i> 3. <i>per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge;</i> 4. <i>per danni conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori o sostituti dell'Amministratore;</i> 5. <i>per danni conseguenti a multe, ammende, sanzioni di natura fiscale e/o pecuniarie in genere inflitte direttamente all'Amministratore, dovuti ad omissioni o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;</i> 6. <i>per danni derivanti da trattamento di dati personali.</i> <p>La garanzia è prestata a condizione che l'Amministratore <i>risulti professionista regolarmente abilitato</i> salvo che non sia un condomino stesso.</p> <p>Qualora esista altra polizza in capo all'Amministratore per i medesimi rischi ed a contraenza del medesimo, l'assicurazione opera in eccedenza a quanto dovuto dalla coesistente assicurazione.</p> <p><i>Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% del massimale assicurato per la RCT per sinistro e per anno assicurativo e con il limite di € 100.000,00 per persona danneggiata.</i> <i>Per ogni sinistro la liquidazione del danno sarà effettuata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio forfetario di € 75,00 indipendentemente dal massimale assicurato.</i></p>
--	--



Che cosa non è assicurato?

Persone non considerate terzi

Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi, salvo quanto previsto alla condizione “Fabbricato in condominio”:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) nel caso l'Assicurato non sia persona fisica;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione o pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
- d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- e) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

f)

Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

HDI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

HDI ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

HDI non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare"

Esclusioni	<p><i>Sono esclusi i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) da furto;b) derivanti da spargimento d'acqua, salvo quanto previsto, qualora operanti, dalle garanzie "Danni da acqua" e "Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili";c) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;d) alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;e) derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio salvo quanto previsto dalla garanzia "Interruzione o sospensione di attività di terzi";f) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato, di industrie, commerci, arti e professioni o da attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;g) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 (per come recepite ed aggiornate dal Testo unico D.Lgs. 81/08), nonché quelli derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia "R.C.T. committenza lavori";h) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;i) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo salvo quanto previsto, dalla garanzia "Inquinamento accidentale";j) conseguenti ad interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali, ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;k) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;l) a cose da incendio, esplosione e scoppio;m) derivanti dalla proprietà o conduzione di parchi e giardini, strade private, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura; salvo quanto previsto, qualora operante, la garanzia "Garanzia estesa per il Fabbricato IN";n) derivanti da rigurgito di fogna;o) conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza;p) relativi a "responsabilità contrattuale";q) afferenti "perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque
-------------------	--

	<p>indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi”;</p> <p>r) direttamente o indirettamente riconducibili alla produzione e/o uso in genere di tabacco;</p> <p>s) causanti “pure” perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;</p> <p>t) causanti “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche;</p> <p>u) derivante dalla conduzione degli appartamenti e/o uffici salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia “Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili”;</p> <p>v) derivanti da campi elettromagnetici e muffe tossiche;</p> <p>w) derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;</p> <p>x) direttamente od indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;</p> <p>y) derivanti da o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.</p>
--	---



Che cosa è assicurato?

SEZIONE TUTELA LEGALE

Premessa	<p><u>Segnaliamo che per la polizza Globale Fabbricati, la Sezione TUTELA LEGALE può essere attivata solamente quando si assicura un Fabbricato: “adibito interamente a civile abitazione” o “adibito a civile abitazione almeno al 50%”.</u></p> <p><i>Sono assicurabili i massimali di € 10.000,00 (massimale “base”), € 20.000,00 ed € 30.000,00.</i></p> <p>La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da HDI a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411; fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.</p> <p><i>Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, HDI si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della polizza.</i></p>
Oggetto dell'assicurazione Prestazioni garantite – Linea Base	<p><u>Oggetto dell'assicurazione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> HDI, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel frontespizio della Scheda di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: <ul style="list-style-type: none"> le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG; le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG; le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale); le spese di giustizia; il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 7.20 comma 3. <p><u>Prestazioni garantite – Linea Base</u> <i>Le garanzie previste all'“Oggetto dell'assicurazione” vengono prestate a tutela dei ditti del Condominio (art. 1117 e segg. codice civile) indicato in polizza.</i></p>

	<p>Le garanzie valgono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. <i>La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;</i> ▪ sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso; ▪ sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, <i>sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;</i> ▪ sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio; ▪ sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge; ▪ sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini. <p><i>Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente – Assicurato.</i></p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

	<i>Non sono previste opzioni</i>
--	----------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Condizione aggiuntiva – “Controversie con Condòmini Morosi”</p>	<p>Con il richiamo in validità di questa condizione, ad integrazione dell'articolo “Prestazioni garantite”, si conviene che le garanzie previste all'“Oggetto dell'assicurazione” vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi <i>sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00.</i> <p><i>Questa condizione aggiuntiva è attivabile solo se acquistata in abbinamento alla Linea BASE.</i></p> <p><i>Per questa condizione il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio conteggiato applicando un sovrappremio di € 50,00 per ogni milione di euro assicurati per la copertura Incendio del Fabbricato.</i></p>
<p>Condizione aggiuntiva - “Pacchetto Sicurezza”</p>	<p><u>D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 per come recepite ed aggiornate dal Testo unico D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro</u></p> <p>Le garanzie previste all'“Oggetto dell'assicurazione” vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabile dei lavori; ▪ Coordinatore per la progettazione; ▪ Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. <p><u>Committenza Lavori</u></p> <p>Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96.</p> <p>Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. 626/94, a tutela dei diritti dei propri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legali Rappresentanti; ▪ Dirigenti; ▪ Preposti; ▪ Medico Competente; ▪ Responsabili dei Servizi di Prevenzione; ▪ Lavoratori Dipendenti. <p>Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; ▪ sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 codice penale);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. <p><i>HDI provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.</i></p> <p><i>Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.</i></p> <p><i>Questa condizione aggiuntiva è attivabile solo se acquistata in abbinamento alla Linea BASE.</i></p> <p><i>Per questa condizione il Cliente/Assicurato dovrà pagare un aumento di premio conteggiato applicando un sovrappremio di € 50,00 per ogni milione di euro assicurati per la copertura Incendio del Fabbricato.</i></p>
--	--

 Che cosa non è assicurato?	
Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	<p><u>Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assicurato è tenuto a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; ▪ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. HDI non si assume il pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; ▪ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. <p>Nell'ipotesi di sinistro che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.</p>
Insorgenza del caso assicurativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; ▪ per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. <p>In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.</p> 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; ▪ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad HDI o ad ARAG entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ▪ indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. <p>In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta</p>

unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- j) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione assicurata;
- k) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- l) per i sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei Contraenti;
- m) per vertenze di qualsiasi natura nei confronti di HDI, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile e degli amministratori delle medesime.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro.

Per le garanzie delle sezioni INCENDIO e CRISTALLI, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di HDI secondo le norme e nei limiti dell'art.1914 del codice civile;
- b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del codice civile.

L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione ad HDI, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI;
- d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per le garanzie della sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

	<p>Per le sezioni INCENDIO, CRISTALLI e RESPONSABILITÀ CIVILE, la denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: <ul style="list-style-type: none"> ➢ posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ➢ posta elettronica a: sinistri@hdia.it; ➢ fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61 <p><i>Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:800.23.31.20 oppure al proprio Intermediario</i></p> <p>Per la sezione di TUTELA LEGALE l'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione di HDI o direttamente ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad HDI o ad ARAG, oltre allo Stato di Famiglia aggiornato al momento del sinistro, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad HDI o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con HDI e/o ARAG.</p> <p>La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.</p> <p>Per la gestione dei sinistri di TUTELA LEGALE l'Assicurato può rivolgersi direttamente a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in: Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR) Tel. 045 – 82.90.411 Fax. 045 - 82.90.449.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre Imprese</p> <p>Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR) -Tel. 045 – 82.90.411 - Fax. 045 - 82.90.449.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p><i><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></i></p>
	<p><u>Obblighi dell'Impresa:</u> I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Per i sinistri ascrivibili alle sezioni INCENDIO e CRISTALLI segnaliamo che verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p>

	<p>Quando e comedevo pagare?</p>
<p>Premio</p>	

	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Rimborso	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Sospensione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Ripensamento dopo la stipulazione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Risoluzione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>La polizza è stata realizzata se chi si assicura è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietario di immobili ad uso civile come condomini, abitazioni, uffici, chiese, ricoveri, scuole o è proprietario di un fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione e vuole assicurarli. • Proprietario di un fabbricato di pregio (Fabbricato IN) con campi sportivi o da gioco, parchi e giardini. 	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è pari al 24,82% del premio imponibile della polizza emessa.</p>	
<p>Regime fiscale Il contratto Globale Fabbricati è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del: 22,25% per la Sezione Incendio; 21,25% per la Sezione Cristalli; 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Terzi; 21,25% per la Sezione Tutela Legale.</p>	
<p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

Segnaliamo che questo tipo di polizza può essere contratto anche solamente per la stipula di un mutuo. In tal caso invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.